

Il Sole 24 Ore, 13 settembre 2019

Reati tributari - Omessa dichiarazione Iva - Punibilità del prestanome o amministratore della società - Necessario il comportamento doloso. In materia di reati tributari e in particolare nel caso di omessa dichiarazione Iva, ai fini della punibilità del reato, nella specie l'amministratore di diritto della società o il prestanome, non basta il dolo generico ma è necessario il dolo specifico di evasione, integrato dall'intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella consapevolezza dell'illeceità del fine e del mezzo. Non è infatti sufficiente ai fini della colpevolezza, la mera assunzione dell'incarico di amministratore di diritto.

- Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 28 agosto 2019 n. 36474.

Finanze e tributi - In genere - Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Dolo di evasione - Prova - Contenuto. In tema di reati tributari, la prova del dolo specifico di evasione, nel delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta.

- Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 6 maggio 2016 n. 18936.

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta - In genere - Amministratore della società con ruolo di

mero prestanome - Responsabilità penale - Sussistenza. In tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire; a tal fine, è necessario, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali.

Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata, dall'altro, non può essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorché, come nella specie, si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale.

- Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 27 febbraio 2006 n. 7208.

Finanze e tributi - In genere - Reati tributari - Omessa dichiarazione - Responsabilità dell'amministratore di fatto - Sussistenza - Responsabilità a titolo di concorso dell'amministratore di diritto - Condizioni. Del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o Iva, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento (artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ.), a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.

- Corte di cassazione, sezione III, sentenza 24 settembre 2015 n. 38780.

Tributi e finalità (in materia penale) - Dichiarazione dei redditi - Omessa presentazione - Redditi di organismi societari - Reato di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 74/2000 - Addebitabilità. Il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000, è addebitabile, nel caso di redditi conseguiti da organismi societari, non solo all'amministratore di diritto, formalmente tenuto all'incombente in questione, ma anche al soggetto al quale sia riconoscibile il ruolo di amministratore di fatto.

- Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 24 settembre 2015 n. 38780.